

Codice delle obbligazioni

(Della contabilità commerciale)

Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999¹,
decreta:

I

Il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 957

A. Obbligo di tenere e conservare i libri di commercio

¹ Chi ha l'obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

² I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.

³ Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari possono anche essere conservati su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento.

⁴ I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.

⁵ Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Art. 961

III. Firma

Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limitata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.

¹ FF 1999 4457
² RS 220

Art. 962

C. Durata dell'obbligo di conservare

¹ I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari devono essere conservati per dieci anni.

² Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio annuale nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i documenti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari.

Art. 963

D. Obbligo di edizione

¹ Chi ha l'obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.

² Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza d'affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l'autorità autorizzata a chiederne l'edizione in virtù del diritto pubblico può ordinare che:

1. siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari; o
2. siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.

Art. 964

Abrogato

II

Modifica di altre leggi federali

1. La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 41^{ter} e 42^{quinquies} della Costituzione federale⁴,

...

³ RS 642.11

⁴ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Art. 126 cpv. 3

³ Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁵ (art. 957 e 963 cpv. 2).

2. La legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 42^{quinquies} della Costituzione federale⁷,

...

Art. 42 cpv. 3 secondo periodo

³ ... Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁸ (art. 957 e 963 cpv. 2).

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Seiler
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo
Il segretario: Lanz

⁵ RS 220; RU 2002 949

⁶ RS 642.14

⁷ Questa disposizione corrisponde all'articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁸ RS 220; RU 2002 949

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.⁹

² La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ FF 2000 61